

## Regole più severe per l'utilizzazione delle neofite

Il 1° settembre 2024 entrerà in vigore la nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). L'ordinanza e, di conseguenza, le informazioni seguenti sono rilevanti sia per le aziende di produzione e commercio che per i negozi di fiori.

### **Cosa cambia esattamente il 1° settembre 2024?**

Il 1° settembre entrerà in vigore la nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). Questa comprende 2 allegati.

L'Allegato 2.1 elenca organismi, ossia piante, per i quali è previsto un divieto generale di utilizzazione e di tutte le attività connesse. È vietata la cessione (messa in commercio) a terzi di tutte le piante elencate nell'allegato, inclusi l'importazione, la vendita, il noleggio, lo svernamento, il trasporto, lo stoccaggio, lo scambio, la donazione e l'invio in visione. L'unica misura ammessa è la lotta contro queste piante.

Nell'Allegato 2.2 sono elencati tutti gli organismi (piante) soggetti al divieto di messa in commercio. In riferimento a questa lista, sono proibite l'importazione e la distribuzione delle piante elencate. Lo stesso vale per qualsiasi forma di cessione. Per quanto riguarda invece l'utilizzazione e la lavorazione delle piante in questa lista, è prevista una maggiore flessibilità. È possibile continuare a utilizzare le parti delle piante che non sono più in grado di riprodursi. Bisogna inoltre tener conto degli aspetti stagionali e regionali.

È stata poi aggiunta una lista di piante con comportamento invasivo, ma che attualmente non rientrano ancora in uno dei due status di cui all'allegato 2.1 o 2.2. Sussiste un obbligo d'informazione sul carattere invasivo di queste piante con l'invito a rinunciare al loro uso.

Attenzione: gli articoli non modificati dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente RS 814.911 del 10.9.2008 rimangono in vigore: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/de>.

Nel capitolo 2, art. 4, 5 e 6, sono disciplinate le esigenze generali relative all'utilizzazione di organismi nell'ambiente. Le sezioni stabiliscono i seguenti obblighi: controllo autonomo, informazione degli acquirenti e diligenza per la messa in commercio di organismi.

Raccomandiamo pertanto di etichettare Robinia pseudoacacia e Symphoricarpos albus come «neofite invasive» per adempiere all'obbligo di informazione, se queste piante rientrano nel vostro assortimento.

### **Quali sono le implicazioni per i negozi di fiori?**

Tutte le piante di cui all'Allegato 2.1 sono vietate e non possono essere né vendute in negozio né lavorate in alcun modo (lo stesso vale per singole parti di queste piante). Per quanto riguarda invece l'utilizzazione e la lavorazione delle piante elencate nell'Allegato 2.2 è prevista una maggiore flessibilità. Resta vietata qualsiasi forma di messa in commercio delle piante elencate, e lo stesso vale per il noleggio delle stesse. Tuttavia, di queste piante è consentita una lavorazione di parti che non sono in grado di riprodursi. Per noi fioriste e fioristi si viene dunque a creare una situazione particolare poiché possiamo utilizzare con trattamento diverso il materiale vegetale tagliato oppure ci è vietata l'utilizzazione dello stesso materiale. Ciò varia da stagione a stagione e da regione a regione. È importante garantire che nessun seme venga immesso nell'ambiente durante la lavorazione (compost, animali, ecc.). I frutti e gli scarti devono essere distrutti negli impianti di incenerimento dei rifiuti.

### **Dal 1° settembre a cosa devo prestare particolare attenzione con gli acquisti?**

A partire dal 1° settembre, le piante elencate negli Allegati 2.1 e 2.2 non saranno più disponibili alla Borsa dei fiori. Fanno eccezione le piante che, stagionalmente, si trovano in fase di fioritura (non in grado di riprodursi) e che pertanto possono essere parzialmente acquistate e vendute. È comunque consigliabile un'etichettatura sull'imballaggio. In caso contrario, si dovrà optare per altro materiale vegetale (ad es., altre specie).

### **Quali fiori recisi non possono più essere importati e venduti?**

Per i fioristi e le fioriste sono rilevanti le seguenti piante dell'Allegato 2.1:

Acacia dealbata	può essere ancora utilizzata come ramo reciso in fase di fioritura, poiché durante la stagione fredda non è in grado di riprodursi.
Lupinus polyphyllus	può essere utilizzato come fiore reciso finché non sviluppa infruttescenze riproduttive.
Aster novi-belgii (aggr.)	vietata in tutte le varietà e specie affini.
Prunus laurocerasus	è consentito come verde reciso, purché non porti frutti riproduttivi, che devono essere smaltiti se presenti.
Trachycarpus fortunei	è vietata la lavorazione dei frutti e delle infruttescenze, poiché i semi rimangono vitali a lungo e in molte aree.
Phytolacca americana Symphoricarpos albus	è vietata la lavorazione delle infruttescenze poiché la pianta è altamente invasiva. I rami recisi sono soggetti a obbligo di etichettatura per informare il cliente. Per questo motivo si raccomanda di optare per un'alternativa.

Piante	Lavorazione		Motivazione
	Consentita	Vietata	
Acacia dealbata	Feb. / mar. ca.	A partire da maggio ca.	Divieto per formazione di semi e riproduzione (non possibile in feb/mar).
Lupinus polyphyllus	Aprile / maggio	Da maggio	Solo infiorescenze, senza frutti (fruttificazione rapida)
Aster novi-belgii (aggr.)		X	Tutte le specie affini (infiorescenze)
Prunus laurocerasus	Ott. - apr. ca.	Mag. - sett. ca.	Solo senza frutti
Tracycarpus fortunei		Ott. - mag. ca.	Solo come infruttescenze È germinabile in tutti i territori

Piante	Rinuncia alla vendita / lavorazione	Motivazione
Phytolacca americana		Rinuncia alla vendita da luglio a causa della riproduzione
Symphoricarpos albus		Rinuncia alla vendita da settembre a causa della presenza di bacche con semi

Si veda lista UFAM ([Bit.ly/3T1UvRV](http://Bit.ly/3T1UvRV))

### **Durante gli acquisti alla Borsa dei fiori, devo controllare se le piante sono presenti nella lista dei divieti?**

In linea di principio, ogni fiorista è tenuta/o a conoscere e rispettare la lista dei divieti.

L'acquisto in una Borsa garantisce che non circolino piante vietate. Diverso è il caso della vendita da camion: in questo caso è necessario informarsi in modo attivo. Per l'acquisto di materiale vegetale da Olanda, Italia, ecc. (direttamente da camion, commercio online, ecc.), le fioriste e i fioristi devono informarsi direttamente presso il venditore o tramite la lista UFAM.

### **Come viene controllata la conformità?**

Le autorità cantonali competenti effettuano controlli sull'attuazione dell'OEDA. I controlli riguardano non solo i negozi di fiori e i vivai, ma anche i grossisti, i mercati settimanali e le botteghe agricole. L'importazione è vietata anche per i privati.

### **Di cosa occorre tenere conto per lo smaltimento delle parti di piante interessate?**

Allo smaltimento delle parti delle piante elencate si applica l'obbligo di diligenza. I rifiuti devono essere smaltiti correttamente, in modo da escludere la riproduzione, come indicato qui:

<https://bit.ly/3vBwidH>. Non esiste un obbligo di lotta per le piante già presenti nei giardini.

### **Come viene controllata la conformità?**

Per l'attuazione e il controllo delle misure sono responsabili gli uffici cantonali competenti in materia di neobiota: [www.kvu.ch](http://www.kvu.ch). Questi rispondono anche a domande individuali.

Trascorso un periodo transitorio, verranno effettuati dei controlli per implementare l'OEDA da parte dei cantoni. I controlli riguardano non solo i negozi di fiori e i vivai, ma anche i grossisti, i mercati settimanali nonché le botteghe agricole, tra gli altri.

### **Dove posso rivolgermi in caso di ulteriori domande?**

Per l'attuazione e il controllo delle misure sono responsabili gli uffici cantonali competenti in materia di neobiota: [www.kvu.ch](http://www.kvu.ch). Questi rispondono anche a domande individuali.

La fondazione Info Flora è riconosciuta e supportata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) come centro nazionale di dati e informazioni. Sul sito web <http://www.infoflora.ch> si trovano schede informative in formato PDF e profili delle singole piante.

**Sono in programma due eventi informativi online:**

- Martedì 23 luglio 2024 (check-in alle 18.45 e inizio alle 19.00)
- Mercoledì 21 agosto 2024 (check-in alle 18.45 e inizio alle 19.00)

Walter Huber, fiorista, fornisce informazioni sul tema con una sessione di domande e risposte a seguire. Presentate le vostre domande su questo argomento e ricevete informazioni di prima mano dall'esperto. Informazioni su <https://www.florist.ch/mitgliedernutzen/dienstleistungen/neophyten>

La partecipazione è gratuita per i soci, mentre per i non soci il costo è di CHF 180.-. Termine d'iscrizione: 2 giorni prima dell'evento. Il link per la sessione su Teams verrà inviato il giorno prima.

**Link:**

Ordinanza: [AS 2024 116 - Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente | Fedlex \(admin.ch\)](#)

Elenchi di piante: (link interno sul sito web)

Uffici cantonali dell'ambiente: [www.kvu.ch](http://www.kvu.ch)

Informazioni per imprese di giardinaggio e floricoltura su Jardin Suisse: [Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente | Neofite invasive \(jardinsuisse.ch\)](#)

Smaltimento corretto: <https://bit.ly/3vBwidH>.